

NON ASSIMILABILITA' DEI DIRITTI DI ROGITO ALLA DISCIPLINA PREVISTA PER GLI ONERI CONTRIBUTIVI AFFERENTI GLI ISTITUTI INCENTIVANTI LA PROGETTAZIONE ED I DIRITTI DELLE AVVOCATURE NEGLI ENTI LOCALI.

In una recente verifica ispettiva del Mef è stato rilevato che al Segretario comunale gli importi per i diritti di rogito devono essere erogati al netto dell'IRAP e degli altri oneri riflessi. Si sostiene in particolare che l'Ente datoriale, all'atto di procedere alla corresponsione, deve trattenere le somme occorrenti per il pagamento degli oneri riflessi e dell'Irap, che restano a carico del Segretario comunale.

Il rilievo non è fondato perché non trova riscontro nella legislazione vigente e scaturisce da un improprio rinvio ad orientamento espresso dalle Sezioni unite della Corte dei conti, nella delibera n.33/2010, che invero riguarda istituti contrattuali per nulla assimilabili ai diritti di rogito spettanti ai Segretari provinciali e comunali.

In effetti le Sezioni riunite della Corte dei conti, con la delibera n. 33/2010, hanno ritenuto che l'onere per il pagamento dell'Irap afferente i compensi incentivanti dovuti a tecnici ed avvocati dipendenti, grava sul datore di lavoro, e non sul lavoratore, ma va finanziata con i fondi lordi appositamente stanziati, non potendo costituire un onere finanziario aggiuntivo per l'Ente. Ciò in quanto le disposizioni sulla provvista e la copertura degli oneri di personale (tra cui l'Irap) si riflettono, in sostanza, sulle disponibilità dei fondi per la progettazione e per l'avvocatura interna, da ripartirsi quindi tra i dipendenti aventi titolo, al netto delle risorse necessarie alla copertura degli oneri gravanti sull'amministrazione.

Per quantificare i fondi delle progettazioni e dei compensi per l'avvocatura vanno quindi prima accantonate, rendendole indisponibili, le somme che gravano sull'ente a titolo di Irap. Dopo tale calcolo, i compensi saranno corrisposti al netto degli oneri riflessi.

Ma esistono i presupposti per il ricorso all'analogia tra le fattispecie normative considerate dalle Sezioni Riunite e quella concernente il riparto dei diritti di rogito percepiti dai Segretari nello svolgimento della propria attività di ufficiali roganti?

Le norme di riferimento portano a conclusione opposta, in quanto :

Per **gli incentivi sulla progettazione l'art. 92 comma 5 del d.lgs 163/2006** prevede che una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

E' quindi la stessa norma a stabilire che nella somma stanziata sono ricompresi gli oneri riflessi. Le SS.RR. si sono soffermate sulla problematica Irap, chiarendo che essa va posta a carico del Datore di lavoro pubblico, e non del lavoratore, ma finanziata con l'unico stanziamento reso disponibile ai sensi dell'art. 92 comma 5 del codice dei contratti.

Ad analoga conclusione si perviene per **gli incentivi all'avvocatura**, disciplinati dall'art. 37 del C.C.N.L. Area dirigenziale 23.23.1999 e dall'art. 27 del C.C.N.L. 14.09.2000, 1.

Infatti anche per questo specifico istituto la vigente normativa e **specificatamente l'art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,** prevede che "Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali **sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro**".

La questione esaminata dalla Corte dei Conti non ha riguardato in alcun modo la materia dei diritti di rogito spettanti ai Segretari, né vi sono, nella delibera n. 33/2010, elementi dai quali possa scaturire, sia pure in via analogica, la deduzione che " l'Ente deve trattenere le somme occorrenti per il pagamento dei suddetti oneri riflessi ed Irap, che sono a carico del Segretario comunale.

La Corte dei Conti non ha innovato, con la sua decisione, l'ordinamento positivo, limitandosi a richiamare, per ciò che concerne l'incidenza della spesa e la sua copertura finanziaria, le previsioni dell'art.92 comma 5 del d.lgs 163/2006, per gli incentivi alla progettazione, e dell'art. 1 comma 208 della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006), per i diritti di avvocatura. Entrambe le norme stabiliscono, in maniera inequivoca, che negli stanziamenti all'uso previsti, e determinati con le modalità e nei limiti stabiliti dalla stessa disciplina legislativa, sono ricompresi gli oneri riflessi. L'Irap, in presenza di tali previsioni, pur essendo imputabile fiscalmente al Datore di lavoro, non può che trovare copertura finanziaria negli appositi fondi istituiti per la progettazione e per l'avvocatura interna.

Del tutto diversa è la disciplina normativa dei diritti di rogito, che può essere così riassunta:

-L'art. 97 comma 4 lett. c del tuel 267/2000 dispone che il Segretario comunale può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

-L'art. 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604, dispone: "E obbligatoria in tutti i comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatase in conformità alla Tabella D".

-L'art. 21, comma 4, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465. concernente "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, prevede quanto segue: "Sugli atti di cui all'art. 17, comma 68, lett. b), della legge [n. 127/1997, (Bassanini-bis)]. rogati ed autenticati dal Segretario comunale e provinciale, si applicano i diritti di segreteria nella misura prevista dalla Tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.

-L'art. 30, secondo comma legge 15 novembre 1973, n. 734 —modificato con l'art. 27 del DL. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131 — dispone che "il provento annuale dei diritti di segreteria è ripartito nella misura unica del 90% da attribuire al Comune, qualunque sia la classe di appartenenza, od alla Provincia ed il rimanente 10% al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni".

L'art. 41 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dispone che " dal 1° gennaio 1979, una quota del provento spettante al Comune o alla Provincia, ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, e successive modificazioni, per gli atti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, è attribuita al Segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75% e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento>>>.

E' ben evidente come la specifica normativa sui diritti di rogito :

- 1) Disciplini l'obbligatorietà della riscossione di diritti in connessione all'attività rogatoria del Segretario comunale, definendo gli atti per i quali essi son dovuti e le relative misure;
- 2) Definisca il riparto del provento attribuendone quota parte al Comune (il 90%) e quota parte (10%) al fondo di cui all'art. 42 della legge 8giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni".
- 3) Stabilisca il provento spettante al Segretario, nella misura del 75% della quota di pertinenza dell'Ente;
- 4) Non preveda in alcun modo che gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro siano da prelevarsi dalla quota di spettanza del Segretario, ben potendo essi, Irap inclusa, trovare copertura finanziaria nella quota del provento di pertinenza dell'Ente.

A differenza degli incentivi di progettazione e dell'avvocatura, che costituiscono oneri di spesa per gli enti e per i quali esistono espliciti criteri normativi che disciplinano l'afferenza degli oneri riflessi ai fondi all'uopo stanziati, i diritti di rogito, costituiscono un'entrata per l'Ente, che va proporzionalmente ripartita tra Datore di Lavoro e Lavoratore, consentendo a ciascuno di sostenere la propria quota di oneri, secondo la vigente disciplina previdenziale ed assistenziale. In proposito occorre rammentare che il sistema pensionistico Inpdap prevede che le Amministrazioni e gli Enti iscritti detraggono mensilmente i contributi obbligatori dalla busta paga del lavoratore e, aggiungendo la quota a loro carico, li versano all'Inpdap.

E' quindi priva di pregio la conclusione alla quale perviene la relazione ispettiva in base alla quale, se posta a carico del datore di lavoro, la quota di pertinenza degli oneri riflessi, l'Ente si troverebbe a corrispondere al Segretario un importo superiore, con conseguente maggiore aggravio di oneri, rispetto ai limiti previsti dalla disciplina di riferimento per il pagamento dei diritti di rogito.

La percentuale del 75%, di cui all'art. 41 della legge 11 luglio 1980, n. 312 non costituisce un limite di spesa, bensì stabilisce il criterio di riparto dei proventi e specificatamente la quota spettante al Segretario rogante; mentre va individuato nel regime pensionistico obbligatorio il criterio di riparto dei contributi obbligatori, posti a carico del Datore di Lavoro e dei Lavoratori ai fini previdenziali ed assistenziali.

Conclusivamente, nel caso dei diritti di rogito, gli oneri contributivi all'Inpdap vanno ripartiti tra Ente e Segretario, ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza, non rinvenendosi alcuna norma che deroghi dal sistema ordinario di riparto degli oneri contributivi né che statuisca un limite di spesa nella destinazione del provento complessivo, se non quelli di cui al precitato art. 41.

23/1/2012

Luigi De Cristofaro

RELAZIONE

ACCERTAMENTI ISPETTIVI ESEGUITI PRESSO

IL COMUNE DI (..)

Roma, 17 giugno 2011

[...]

Per quanto concerne i diritti di segreteria, le previsioni rilevanti disciplinano l'attribuzione al Segretario comunale di una quota del provento spettante al comune per l'esercizio dell'attività di rogito. Tale quota è fissata in misura pari al 75%. L'erogazione delle somme corrisposte a tale titolo, tuttavia, non può superare il limite massimo di 1/3 dello stipendio in godimento (cfr. L. n. 312/1980 ed art. 41.4 del CCNL cit.). Per il calcolo del limite in questione, si deve far riferimento alle voci della retribuzione in godimento di seguito indicate: trattamento stipendiale, ns, anzianità, posizione, maturato economico, maggiorazioni per sedi convenzionate. Non risulta ricompresa invece l'indennità di direzione Generale (cfr. art. 37 del CCNL Segretari comunali 2001).

Circa, poi, la retribuzione da considerare per il calcolo del suddetto limite massimo nel caso di corresponsione di diritti di rogito per periodi di servizio infra-annuali ovvero per il servizio prestato in più sedi dal Segretario comunale, il limite di un 1/3 dello stipendio in godimento deve essere rapportato al periodo di effettivo servizio prestato e non, quindi, alla retribuzione teorica. Ciò, "per non privare, nel primo caso (periodi di servizio infra-annuali), l'amministrazione comunale di proprie entrate, erogando diritti di rogito oltre i limiti previsti a più Segretari comunali che si succedono nell'attività specifica, e - nell'altro caso (per Segretari che svolgono la propria funzione in più sedi) - di non creare un'evidente disparità di trattamento tra Segretari comunali che svolgono la propria attività per un intero anno presso lo stesso Ente e coloro, invece, che la esercitano in più Comuni con il conseguente accumulo di diritti di segreteria, rapportati al previsto limite di 113, ma riferiti ai più stipendi teoricamente spettanti presso ciascun Comune (cfr. parere n.2212006 Corte dei Conti Lombardia, Sez. Reg.le Controllo e Del. n. 1512008 Corte dei Conti, Sez. delle Autonomie). In altre parole, il Legislatore ha inteso determinare un limite massimo rapportato al trattamento stipendiale del Segretario, senza autorizzare alcuna divisione rigida tra attività svolta presso la sede propria e quella relativa ad ulteriori incarichi. Ciò stante, pertanto, ogni qual volta provvede alla liquidazione di simili proventi, l'Ente presso il quale il funzionario assolve un incarico "a scavalco" (ovvero nel caso di Segreteria convenzionata con altro Comune) deve preventivamente verificare in quale misura questi abbia percepito analoghi emolumenti presso la sede di titolarità e, in ragione dell'esito di tale accertamento, determinare il limite entro il quale il Segretario abbia eventualmente titolo alla riscossione di ulteriori compensi per diritti di rogito inerenti le funzioni ivi espletate.

Relativamente alla modalità di corresponsione al Segretario comunale degli importi per i diritti in questione, si rileva infine come questi debbano essere erogati al netto dell'IRAP e degli altri oneri riflessi. In altre parole, procedendo alla corresponsione, l'Ente deve trattenere le somme occorrenti per il pagamento dei suddetti oneri che sono a carico del Segretario comunale. Ciò, poiché, in caso contrario, l'Ente si troverebbe a corrispondere al Segretario un importo superiore, con conseguente maggiore aggravio di

oneri, rispetto ai limiti previsti dalla disciplina di riferimento per il pagamento dei diritti di rogito. Quanto sopra, in analogia con quanto asserito dalla Corte dei Conti a Sez. Riunite in una recente delibera riguardante i compensi corrisposti dai Comuni ai propri dipendenti che rivestono la qualifica, rispettivamente, di avvocato (per il patrocinio di cause con sentenza favorevole) ovvero di profilo tecnico (per l'attività di progettazione e direzione dei lavori) (cfr. del. Corte dei Conti - Sez. Riunite, n.33/2010).